



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosa Larocca, in data 21 maggio 2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile iscritta al n. 2650/2019 R.G. vertente

fra

BERARDI Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. A. Sant'Angelo, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale *ad lites*, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.09.2019 e ritualmente notificato, BERARDI Vincenzo adiva il giudice del lavoro al fine di ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2013) non corrisposte dall'azienda datrice di lavoro (Edilquattro Costruzioni s.r.l. in bonis), nella misura ammessa al passivo, pari ad euro 2.754,14.

L'istituto resistente, ritualmente citato in giudizio, si costituiva rappresentando che, con lettera datata 21.11.2019, era stato comunicato al ricorrente che era stato disposto in suo favore il pagamento di euro 2.095,86 a partire dal successivo 29 novembre. Chiedeva, pertanto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In data 8.05.2020 veniva comunicato alle parti decreto di svolgimento dell'udienza del 21.05.2020 mediante trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 83 comma 7 del decreto-legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17-3-2020 e convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020 -, come modificato dall'articolo 3 lettera i) del decreto-legge n. 28 del 30 Aprile 2020 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 30-4-2020 -, che stabilisce che nel periodo compreso fra il 12 Maggio e il 31 Luglio 2020 i Capi degli Uffici giudiziari possano prevedere quale misura organizzativa per lo svolgimento dell'attività giudiziaria la trattazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice, tenuto conto delle Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Potenza con decreto n. 29 del 5.05.2020.



In data 21.05.2020, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta da parte di entrambi i contendenti, la scrivente ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

In particolare, nelle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente veniva richiesta una declaratoria di cessata materia del contendere, per intervenuto pagamento delle somme oggetto del ricorso da parte dell'INPS. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile *ab origine* per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; 3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.

Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Ed infatti è lo stesso ricorrente che, nelle note di trattazione scritta depositate, ha precisato che l'ente resistente aveva provveduto alla corresponsione del dovuto nel mese di dicembre del 2019 ovvero circa due mesi dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, chiedendo però il pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo.

Tanto premesso, deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate per le ragioni seguenti.

Se è vero, da un lato, che l'effettivo pagamento delle somme pretese si è verificato solo nel dicembre 2019, è pur vero che con lettera datata 21.11.2019, era stato comunicato



al ricorrente che era stato disposto in suo favore il pagamento di euro 2.095,86, a partire dal successivo 29 novembre.

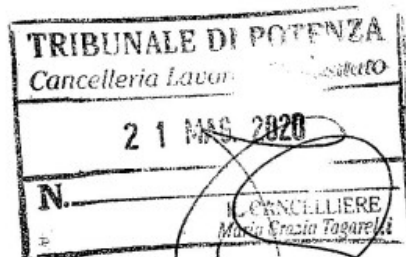
Se così è, il riconoscimento della necessità di provvedere al pagamento del dovuto in data 21.11.2019, si reputa intervenuto in un tempo congruo, compatibile con uno svolgimento fisiologico dell'iter amministrativo presupposto, circostanza che giustifica, in un'ottica di collaborazione tra l'ente ed il cittadino, la compensazione predetta.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BERARDI Vincenzo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa le spese di lite.

Potenza, 21 maggio 2020



Il Giudice del Lavoro

Rosa Larocca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa Larocca', written over a vertical line.